



Regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”

Emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 9 febbraio 2024

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e natura giuridica

1. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, di seguito denominato CREF, è un ente pubblico nazionale di ricerca, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, di seguito denominato Ministero vigilante, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, contabile e statutaria, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 e dell’art. 3 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 2 – Principi di organizzazione e funzionamento

1. Il CREF si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con le procedure e modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e in accordo con gli artt. 4 (Strumenti), 13 (Principi di organizzazione), e 17 (Regolamenti) dello statuto (di seguito denominato Statuto) pubblicato sul sito web del MUR.
2. Il CREF opera sulla base di un Piano Triennale di Attività formulato e aggiornato annualmente. Nel Piano Triennale sono individuate e descritte le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi, i progetti di ricerca, e le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire per la loro attuazione, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR). Il Piano comprende anche la pianificazionetriennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
3. La formulazione e la stesura del Piano Triennale e i relativi aggiornamenti sono responsabilità del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Il Piano Triennale è trasmesso al Ministero dell’Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 e dell’art. 7 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 3 – Attività

1. Il CREF, in accordo con lo Statuto:
 - a. svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze nel campo della fisica e a originali applicazioni interdisciplinari. Le attività di ricerca sono svolte in ambito nazionale e nell’ambito di programmi dell’Unione

- Europea o di Organismi internazionali;
- b. promuove e realizza progetti interdisciplinari nell'ambito del Piano Triennale delle Attività;
 - c. promuove la formazione e la crescita professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di grant, sotto forma di incarichi, borse di studio e assegni di ricerca, a “nuovi ed eccezionali talenti” e a ricercatori di livello senior e junior, indirizzati su temi scientifici d'avanguardia;
 - d. promuove la diffusione della cultura scientifica, in particolare presso istituzioni scolastiche, con la partecipazione di studenti e docenti su temi didattici e di ricerca di notevole livello scientifico;
 - e. si adopera a tutela della memoria storica, con il ripristino del complesso monumentale di via Panisperna di straordinario valore storico, da adibire in parte a museo storico della fisica;
 - f. promuove e svolge attività culturale, in particolare organizzando conferenze, convegni, incontri e seminari;
 - g. può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali.
2. Per la realizzazione dei suoi obiettivi, il CREF può stipulare accordi e convenzioni con università ed istituzioni scientifiche pubbliche e private italiane, comunitarie e straniere, che operano nei settori di attività indicati al comma 1; può partecipare a, o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Manuali delle procedure operative

1. Al fine di garantire l'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia nella gestione amministrativa, per ciascuno dei principali procedimenti, il CREF adotta manuali di procedure operative, con relativa modulistica, resi disponibili a tutto il personale interessato sulla propria rete intranet.
2. In ragione dei risultati gestionali conseguiti e al fine di verificare l'impatto di nuove disposizioni normative, i manuali delle procedure operative, di cui al comma 1, possono essere revisionati sulla base di nuove esigenze organizzative.

Articolo 5 – Personale

1. Per assolvere i propri fini istituzionali, il CREF si avvale di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal piano triennale del fabbisogno di personale



approvato unitamente al Piano Triennale di Attività, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca; di personale dipendente a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca; di personale dipendente di università, enti di ricerca pubblici o privati, altre amministrazioni pubbliche o private, mediante associazione con incarico di ricerca o di collaborazione scientifica, attribuito secondo le modalità di cui al regolamento di associazione.

2. Il Consiglio d'Amministrazione determina il fabbisogno di personale dipendente da indicare annualmente nel Piano Triennale di Attività.

Articolo 5 bis – Gender Equality Team

1. Con determina del Direttore amministrativo è istituito il gruppo di lavoro (Gender Equality Team) per la redazione del Gender Equality Plan, strumento riconosciuto e supportato dalla Commissione Europea per il riequilibrio di genere tra il personale degli enti di ricerca. Tale gruppo di lavoro ha le finalità di:
 - a. provvedere alla realizzazione di azioni e misure finalizzate a promuovere la cultura della parità e dell'inclusione, nel rispetto delle diversità e nel costante contrasto a ogni forma di discriminazione determinata da età, genere, origine etnica, orientamento sessuale, religione, posizione politica, condizioni di disabilità, attraverso azioni e strumenti capaci di valorizzare le differenze;
 - b. svolgere attività di raccolta, monitoraggio e messa a disposizione di dati relativi al personale, con particolare riferimento a dati disaggregati per sesso/genere nei database amministrativi, indagini ad hoc per indagare specifici aspetti e attività di ricerca qualitativa;
 - c. svolgere attività di raccordo tra personale dipendente e amministrazione in merito alle politiche di parità di genere;
 - d. svolgere attività di sensibilizzazione e formazione sull'uguaglianza di genere e sui pregiudizi di genere, destinata a tutto il personale e alla dirigenza.
2. Il gruppo di lavoro ha durata dall'atto di nomina e per tutto il triennio di vigenza del Gender Equality Plan. La partecipazione è a titolo gratuito.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente per svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il gruppo di lavoro nel corso della prima riunione eleggerà al suo interno un coordinatore.

SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI



Articolo 6 – Organi

1. Sono organi del CREF ai sensi dell'art. 5 dello Statuto:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio d'Amministrazione;
 - c. Il Consiglio scientifico.
 - d. Il Collegio dei revisori dei conti;

Articolo 7 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CREF, ne assicura l'unità dell'indirizzo scientifico, sovrintende alle attività ed è responsabile delle relazioni nazionali e internazionali.
2. Il Presidente adotta gli atti e svolge le funzioni previste dall'art. 6 dello Statuto.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenze relative agli atti di carattere generale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione del CREF, in accordo con l'art. 7 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni secondo le norme previste dall'art. 7 dello Statuto.

Articolo 9 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo cui è demandato il controllo della gestione economico finanziaria del CREF e svolge le attività previste dall'art. 2403 del Codice civile per quanto applicabile, in accordo con quanto previsto all'art. 9 dello Statuto.

Articolo 10 – Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge funzione consultiva in materia di pianificazione evisione strategica, contribuendo all'indirizzo scientifico del CREF, con particolare riguardo alle collaborazioni internazionali, agli interventi regionali e all'innovazione tecnologica nelle imprese.
2. Il Consiglio scientifico svolge le proprie funzioni secondo le norme previste dall'art. 8 dello Statuto.

Articolo 11 – Incompatibilità

1. Le norme sulle incompatibilità di carica per il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio scientifico, nonché per il



Direttore amministrativo e per il Direttore della struttura di ricerca sono quelle specificate nello Statuto.

Articolo 12 – Indennità e compensi

1. I compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari del CREF sono stabiliti dal Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione e determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

SEZIONE III – STRUTTURE SCIENTIFICHE E AMMINISTRATIVE

Articolo 13 – Organizzazione interna

1. Il CREF è articolato nelle seguenti strutture:
 - a. Struttura museale e di ricerca
 - b. Struttura amministrativa
2. Alla struttura di ricerca, che comprende il Centro ricerche “Enrico Fermi” e il Museo “Enrico Fermi”, è preposto un Direttore scientifico delle attività museali e di ricerca, il quale, sulla base delle direttive del Presidente, svolge le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto. L’incarico del Direttore scientifico delle attività museali e di ricerca è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Alla struttura amministrativa, che comprende gli Uffici, è preposto il Direttore amministrativo, il quale, in accordo con l’art. 14 dello Statuto, provvede all’espletamento delle attività amministrative, contabili e tecniche necessarie a garantire il funzionamento dell’CREF. Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può essere superiore a quattro anni. L’incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile secondo la disciplina dettata dall’art. 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 180 giorni dalla scadenza dell’incarico del Presidente.
4. In accordo con l’art. 13, comma 3 dello Statuto, la struttura amministrativa è articolata nei seguenti uffici:
 - a. Affari generali e normativi;
 - b. Comunicazione ed eventi;
 - c. Contabilità;



- d. Personale;
- e. Ricerca;
- f. Tecnico.

Gli uffici svolgono attività gestionale e amministrativa di supporto alle attività istituzionali del CREF.

I responsabili degli uffici sono nominati dal Direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Articolo 14 – Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento è trasmesso, per il controllo di legittimità e di merito al Ministero vigilante secondo la procedura prevista dall'art. 4 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del CREF e del Ministero vigilante.
2. I provvedimenti adottati sulla base del precedente regolamento continuano a produrre i loro effetti fino a nuova decisione, salvo che non siano in contrasto con la nuova versione.